

C/P N. 270/2020

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. Gaetano Campo	Presidente
dr. Giuseppe Limitone	Giudice rel.
dr. Massimiliano De Giovanni	Giudice

visto il ricorso che precede ed i documenti allegati, di cui al fascicolo n. 324/2019;

sentita la relazione del giudice incaricato;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuta la legittimazione, secondo la stessa prospettazione attorea, del ricorrente Fallimento F [redacted] srl, in ordine alla presente azione, posto che afferma di aver subito un danno patrimoniale dalla asserita eterodirezione della ipotizzata SDF tra i resistenti, ciò che consente di esaminare il merito della vicenda.

Si afferma l'esistenza di una holding personale di fatto, nella forma Di SDF tra D [redacted] G [redacted] e M [redacted] M [redacted] G [redacted] sulla base di una serie di email scambiate tra i ricorrenti, anche con soggetti terzi, da cui emergerebbe un'attività di eterodirezione da parte della SDF esistente tra i resistenti nei confronti di un gruppo di imprese

ric conducibili ai medesimi soggetti, avendo essi rivestito nelle diverse società del gruppo ruoli di vario genere, dal socio, all'amministratore e al sindaco.

La giurisprudenza afferma l'esistenza di una holding di fatto, pura (di gestione) o operativa (di mero finanziamento), nei termini che seguono: "È configurabile una *"holding"* di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta *"holding"* pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta *"holding"* operativa), si espliciti in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti, altresì, obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima." (Cass. 6 marzo 2017 n. 5520).

Qui, tuttavia, non è ravvisabile una gestione verticale di D. [REDACTED] con altri (M. [REDACTED]) sul gruppo di società, poiché:

- D. [redacted] C. [redacted] non è socio di tutte le società del gruppo pretesamente eterodiretto, per quanto l'holder potrebbe anche non essere socio, purtuttavia dovrebbe risultare il compimento di atti negoziali e non negoziali di eterodirezione, di univoca lettura, mentre le email prodotte, ove riferite ad attività decisionali-gestionali, ben potrebbero essere espressione di un'attività - sia pure molto "spinta" - di mera consulenza, che è ben compatibile con il ruolo di advisor che aveva D. [redacted] C. [redacted], attività che, in ogni caso, era rivolta all'amministratore M. [redacted] su un piano di parità, e non di eterodirezione;

- egli sembra cooperare, quindi, alla gestione delle società su un livello paritario orizzontale e non certo verticale, tipico della *holding*, rispetto all'amministratore di diritto (quale è M. [redacted]);

- manca, invero ed in via assorbente, la prova dell'esautoramento degli organi interni delle società del gruppo, ad esempio dell'assemblea di F. [redacted] srl, governata da una società fiduciaria (A. [redacted] srl), che neppure è stata evocata in giudizio perché si potesse verificare l'effettività della sua formale *governance*, nonostante detenga il 95% del capitale sociale.

In conclusione, non può dirsi integrato un fenomeno di *holding* quando non vi sia prova del completo assoggettamento alla volontà dell'*holder* da parte degli organi sociali (amministratori ed assemblea) delle controllate di fatto, le quali, nel caso che occupa, non sembrano essere dei semplici prestanome o comunque dei meri figuranti, come dovrebbe essere nel caso della *holding*.

Non è possibile quindi esprimere un giudizio certo sull'esistenza di una *holding*, sia pure solo operativa, negli univoci termini prospettati dal Fallimento ricorrente.

P. Q. M.

visto l'art. 1 l.f.;

rigetta il ricorso presentato il 30.10.2019 da Fallimento F [redacted] srl nei confronti di D [redacted] G [redacted] e M [redacted] G [redacted] in proprio e quali soci di fatto;

condanna il Fallimento F [redacted] srl al pagamento delle spese della presente fase, in favore della parte costituita C [redacted] G [redacted] liquidate in forfetari € 2.000,00, oltre accessori di legge.

Vicenza, 16.1.2020.

Il Giudice est.

[Handwritten signature]

TRIBUNALE DI VICENZA
21 GEN 2020
IL CANCELLIERE CARLI

Presidente

[Handwritten signature]

4 *[Handwritten signature]*